

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 142/10[^]



Consiglio regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16655 del 19.04.2016

Classificazione 02.05

Al Presidente

Consiglio regionale della Calabria

Sede

Prot. 176/x[^]

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Progetto di legge
di iniziativa del Consigliere regionale

Avv. Michele Mirabello


Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 17 agosto 2009 n°28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).

Relazione

Il presente disegno di legge intende modificare la Legge regionale 17 agosto 2009 n.28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).

Gli obiettivi principali sono quelli di snellire le procedure amministrative attraverso la riduzione degli organi consultivi e di valutazione previsti al Titolo VI della legge, nonché quello di razionalizzare le spese connesse al funzionamento degli organismi costituiti nella legge medesima.

In pratica il disegno di legge sopprime la commissione per la cooperazione sociale prevista nell'art. 29 della legge regionale 28/2009 istituzionalizzando il comitato di gestione e valutazione il quale permetterà di coinvolgere le varie cooperative sociali dando loro la possibilità di una maggiore partecipazione creando una più rilevante sinergia con i servizi offerti dalla regione Calabria nell'ambito del sociale.



Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente

Consiglio regionale della Calabria

Sede

Progetto di legge
di iniziativa del Consigliere regionale

Avv. Michele Mirabello

Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 17 agosto 2009 n°28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).

Relazione economica finanziaria

Da un punto di vista economico finanziario, il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della regione Calabria.

Infatti, come evidenziato nella relazione, il progetto di legge intende eliminare la “Commissione regionale per la Cooperazione sociale” nonché i rimborsi spese previsti determinando così un risparmio della spesa pubblica.



Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente

Consiglio regionale della Calabria

Sede

Progetto di legge
di iniziativa del Consigliere regionale

Avv. Michele Mirabello

Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 17 agosto 2009 n°28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).

Art.1

(modifica all'art.1 comma 3 lett. f)

All'art. 1 comma 3 la lettera f è abrogata.

Art. 2

(modifica all'art. 4 comma 2)

Ai fini della presente legge si considerano persone deboli i soggetti di cui all'art.2 commi 4 e 13 del Regolamento CE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art.3

(modifica all'art. 6 comma 7)

Le parole "e trasmesso alla Commissione di cui all'art. 29 della presente legge" sono abrogate.

Art. 4

(modifica all'art.10 comma 4)

Il comma 4 dell'art. 10 è così sostituito: "La Giunta regionale decide entro 30 giorni dalla notifica del ricorso".

Art. 5

(modifica all'art. 15 comma 1)

Al comma 1 dell'art. 15 il periodo " e previo parere della commissione competente" è abrogato.

Art. 6

(modifica all'art. 27 comma 1)

All'art. 27 comma 1 il periodo " nonché presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)" è abrogato

Art. 7

(modifica all'art. 28 comma 3)

All'art. 28 il comma 3 è abrogato.

Art. 8

(modifica all'art. 29)

L'art. 29 è abrogato.

Art. 9

(modifica all'art. 30)

L'art. 30 è abrogato.

Art. 10

(modifica all' art. 31)

L'art. 31 è abrogato.

Art. 11

(modifica all'art. 32 comma 1 lettera c)

All'art. 32 comma 1 la lettera c è sostituita con la seguente: “ un rappresentante di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale per ciascuna delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Calabria”.

Art. 12

(modifica all'art.33 comma 1)

Al comma 1 dell'art. 33 il periodo “sentita la Commissione regionale di cui all'art. 29” è abrogato.

Art. 13

(modifica all'art. 34 comma 1 lett. b e lett. c)

All'art. 34 comma 1 le lettere b e c sono così sostituite:

- b “la predisposizione annuale di un report sullo stato di attuazione della legge da indirizzare alla Giunta regionale”
- c “l'elaborazione di eventuali proposte di riallocazione delle risorse su diversi interventi a sostegno della cooperazione sociale sulla base di report annuali da indirizzare alla Giunta regionale”.

Art. 14

(modifica all'art. 35 comma 4)

Al comma 4 dell'art. 35 le parole “sentita la commissione di cui all'art. 29” sono abrogate.

Art. 15

Clausola dell'invarianza finanziaria

L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria

Art. 16

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M.', located on the right side of the page.